

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Lituania, dall'altra
del 27 gennaio 1999
recante modifica del protocollo n. 3 dell'accordo europeo che istituisce un'asso-
ciazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Lituania, dall'altra

(1999/138/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 12 giugno 1995, in particolare l'articolo 38 del suo protocollo n. 3 ⁽²⁾,

considerando che nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, dello Spazio economico europeo (in appresso denominato SEE), dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari contenuta nel protocollo n. 3;

considerando che pare opportuno continuare a mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2000 il sistema di tassi forfettari di cui all'articolo 15 del protocollo n. 3, relativo al divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi;

considerando che, tenuto conto della particolare situazione che esiste tra Comunità e Turchia in materia di prodotti industriali, è giustificato ampliare il sistema di

cumulo in questione anche ai prodotti industriali originari dalla Turchia;

considerando che, per facilitare gli scambi e semplificare gli oneri amministrativi, è auspicabile una modifica del testo degli articoli 3, 4 e 12 del protocollo n. 3;

considerando che nell'elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1) L'articolo 1, lettera i) è sostituito dal testo seguente:

«i) per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri

⁽¹⁾ GU L 51 del 20. 2. 1998, pag. 3.

⁽²⁾ Il protocollo n. 3 è stato sostituito dalla decisione n. 3/98 del Consiglio di associazione (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o nella Lituania.»

2) Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai testi seguenti:

«Articolo 3

Cumulo nella Comunità europea

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari della Comunità se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Lituania, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lettonia, dell'Estonia, della Slovenia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera [compreso il Liechtenstein (*)] o della Turchia (**), ai sensi delle disposizioni del protocollo relativo alle norme d'origine allegato agli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7 di questo protocollo, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno al di là delle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

3. I prodotti originari di uno dei paesi elencati nel paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione nella Comunità, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il loro carattere di prodotto originario con l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle previste da questo protocollo.

La Comunità fornirà alla Lituania, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme d'origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi elencati nel paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie.

Articolo 4

Cumulo in Lituania

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, i prodotti sono considerati originari della Lituania se sono ottenuti al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Lituania, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lettonia, dell'Estonia, della Slovenia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera [compreso il Liechtenstein (*)] o della Turchia (**), ai sensi delle disposizioni del protocollo relativo alle norme d'origine allegato agli accordi tra la Lituania e ciascuno di questi paesi, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7 di questo protocollo, all'interno della Lituania. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Lituania non vanno al di là delle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Lituania soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Lituania.

3. I prodotti, originari di uno dei paesi elencati nel paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione in Lituania, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario con l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle previste da questo protocollo.

La Lituania fornirà alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme d'origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi menzionati nel paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie.

(*) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(**) Il cumulo previsto in questo articolo non si applica ai materiali originari della Turchia riportati nell'elenco dell'allegato V del presente protocollo.»

3) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 12*

Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Lituania, fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 3 e 4 e il paragrafo 3 del presente articolo.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Lituania verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate, fatti salvi gli articoli 3 e 4, non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni stabilite nel titolo II non deriva da una lavorazione o da una trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o in Lituania sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Lituania e successivamente reimportati, a condizione che:

- a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Lituania o siano stati sottoposti ad una lavorazione o ad una trasformazione che vanno al di là delle operazioni insufficienti enumerate nell'articolo 7, prima della loro esportazione; e

b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Lituania non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni stabilite nel titolo II e concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Lituania. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per

la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Lituania con l'applicazione del presente articolo non devono eccedere la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Lituania, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8. Come previsto dal presente articolo, le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Lituania sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.»

4) Negli articoli 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 e 32 l'espressione «di cui all'articolo 4» è sostituita da «di cui agli articoli 3 e 4».

5) Nell'articolo 15, punto 6, ultimo capoverso, la data «31 dicembre 1998» è sostituita da «31 dicembre 2000».

6) Nell'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione «C2/CP3» è sostituita da «CN22/CN23».

7) Nell'allegato I, nota 5.2:

a) tra i trattini:

«— filamenti artificiali» e

«— fibre sintetiche in fiocco di polipropilene»

va inserito il seguente:

«— filamenti conduttori elettrici»;

b) va eliminato il quinto esempio («Un tappeto... purché siano rispettati i limiti di peso»).

8) L'allegato II, è modificato come segue:

a) tra le voci SA 2202 e 2208 va inserita la voce seguente:

«Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208»	

b) la norma relativa al capitolo 57 è sostituita dal testo seguente:

«Capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <p>— di feltro ad ago</p> <p>— di altri feltri</p> <p>— di altre materie tessili</p>	<p>Fabbricazione a partire da⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— i filati di polipropilene della voce 5402,</p> <p>— le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o</p> <p>— i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501</p> <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>— il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> <p>Fabbricazione a partire da⁽¹⁾:</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da⁽¹⁾:</p> <p>— fili di cocco o di iuta⁽²⁾,</p> <p>— filati di filamenti sintetici o artificiali</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</p> <p>— il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
--------------	---	---	--

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. nota introduttiva 5.

⁽²⁾ L'utilizzazione dei fili di iuta è autorizzata a decorrere dal 1° luglio 2000.»

c) la voce SA 7006 è sostituita dal testo seguente:

«7006	<p>Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato ma non incorniciato né combinato con altri materiali:</p> <p>— lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (*)</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) di cui alla voce 7006</p> <p>Fabbricazione a partire dai materiali di cui alla voce 7001</p>	
-------	--	--	--

(*) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»

d) la voce SA 7601 è sostituita dal testo seguente:

«7601	Alluminio greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio»</p>	
-------	-------------------	--	--

9) va inserito il seguente allegato:

«ALLEGATO V

Elenco dei prodotti originari dalla Turchia ai quali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, per capitoli e posizioni del Sistema armonizzato (SA)

Capitolo 1	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, non aromizzati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Capitolo 2	
Capitolo 3	
0401 a 0402	
ex 0403	
0404 a 0410	
0504	
0511	
Capitolo 6	
0701 a 0709	

ex 0710	Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati, ad eccezione del granturco dolce di cui al codice 0710 40 00
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, ad eccezione del granturco dolce di cui al codice 0711 90 30
0712 a 0714	
Capitolo 8	
ex Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, ad eccezione del matè di cui al codice 0903
Capitolo 10	
Capitolo 11	
Capitolo 12	
ex 1302	Sostanze pectiche, pectinati e pectati
1501 a 1514	
ex 1515	Altri grassi ed oli vegetali (ad eccezione dell'olio di jojoba e delle sue frazioni) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, ad eccezione degli oli di ricino idrogenati, detti "opal-wax"
ex 1517 e ex 1518	Margarina; "simili saindoux" e altri grassi alimentari preparati
ex 1522	Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, ad eccezione dei "dégras"
Capitolo 16	
1701	
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione delle voci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10
1703	
1801 e 1802	
ex 1902	Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
ex 2001	Cetrioli e cetriolini, cipolle, "Chutney" di manghi, frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni, funghi e olive, preparati o conservati in aceto o in acido acetico
2002 e 2003	
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto o in acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto o in acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce
2006 e 2007	
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, ad eccezione del burro di arachidi, dei cuori di palma, del granturco, degli ignami, delle patate dolci e delle parti commestibili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, delle foglie di vite, dei germogli di luppolo e di altre parti commestibili simili di piante
2009	

ex 2106	Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati
2204	
2206	
ex 2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco»
2209	
Capitolo 23	
2401	
4501	
5301 e 5302	

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1999.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. SAUDARGAS
